

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

44/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1399/21 Obbligo vaccinale docenti e Ata, il lavoratore non in regola deve produrre documentazione entro cinque giorni: nel frattempo può lavorare tramite tampone

Dal prossimo 15 dicembre scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Il ministero dell'Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici e alle organizzazioni sindacali del comparto istruzione alcune indicazioni per la gestione della nuova norma.

La verifica del rispetto della norma spetta ai dirigenti scolastici.

“Per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”, si legge ancora nel testo della circolare.

Il lavoratore che non risulta in regola viene invitato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Durante i cinque giorni previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà *“l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”*.

Durante il periodo di sospensione si ricorda che al lavoratore non spetta alcuna retribuzione.

La sospensione è valida fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, *“e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”*.

- [LA CIRCOLARE DEL MINISTERO](#)
- [Obbligo vaccinale docenti e ATA, istruzioni operative del Ministero dell'Istruzione. CIRCOLARE \[PDF\]](#)

[Obbligo vaccinale docenti e Ata, il lavoratore non in regola deve produrre documentazione entro cinque giorni: nel frattempo può lavorare tramite tampone - Orizzonte Scuola Notizie](#)